CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1859

l'abate Niel, nè come sacerdote, nè come appartenente alla congregazione dei preti della Dottrina Cristiana, ha cura d'anime, nè giurisdizione con obbligo di residenza.

Restava ad esaminare se godesse dei diritti civili e politici come è voluto dall'articolo 40 dello Statuto.

L'abate Niel presentò all'ufficio, in seno al quale fu dal presidente invitato a recarsi, diverse carte dalle quali risulta avere egli sempre goduta la libera amministrazione dei suoi beni. Ha mostrato avvisi di pagamento di tributi in suo nome; un invito del sindaco di Toetto di Boglio, dove il sacerdote Niel è consigliere, per le tornate dell'autunno scorso, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Da tutte queste carte potè l'ufficio convincersi che l'abate Niel ha goduto finora di tutti i diritti civili e politici.

Cercando nei precedenti della Camera, l'ufficio trovò un esempio che si può dire analogo a questo, ed è l'elezione avvenuta nel 1849 del padre Cesare Villavecchia dei preti della Missione.

Se la Camera mi permette, leggerò alcune parole relative alla convalidazione di quella elezione, avvenuta il 9 febbraio 1849.

Il relatore espone che nel collegio elettorale di San Quirico veniva eletto don Cesare Villavecchia dei preti della Missione. Solo si mosse nell'ufficio il dubbio se, appartenendo il sacerdote Villavecchia all'ordine dei preti della Missione, andasse come tale compreso nelle eccezioni contemplate nell'articolo 40 dello Statuto. « Ma, considerando il II ufficio che Alessandro VII in una bolla di fondazione della congregazione dei preti della Missione, nella sua bolla cioè per l'approvazione di questo istituto, dichiara che esso non appartiene agli ordini regolari: Utque dicta congregatio non censeatur pertinens in numero ordinum religiosorum, sed sit de corpore cleri secularis;

« Considerando ancora che i preti della Missione si trovano nelle medesime condizioni dei preti secolari, dacchè essi possono disporre per ultima volontà, succedere nell'eredità ai parenti, ed essere uniti in vita comune solo per avvantaggiarsi nel loro ministero d'evangelizzare i popoli, ecc.

« Per questi motivi propone di convalidare questa elezione. »

Trovandosi don Cesare Villavecchia presente alla Camera fu invitato a dare alcune spiegazioni in proposito; per lo che il medesimo pronunziò queste parole: « Volentieri scanserei una parola mia a tale riguardo; ma poichè la Camera mi ha fatto l'onore d'interpellarmi, io credo bene di assicurarla che i preti della congregazione della Missione, non solo avanti la privata professione, ma anche dopo godono pienamente di tutti i diritti del clero secolare, potendo essi disporre egualmente dei loro averi per ultima volontà, ed ereditare. Di queste cose ognuno dei membri di questa Camera può averne facilmente contezza in tutte quelle località ove sono stabilite delle case della Missione. »

L'elezione fu approvata.

Considerando quel caso di convalidazione dell'elezione di un prete secolare appartenente alla congregazione della Missione, si osservò dall'ufficio se il presente caso fosse perfettamente analogo, cioè se il sacerdote Desiderato Niel appartenesse pure ad una congregazione di preti secolari; ed avendo potuto procurarsi le costituzioni di quella congregazione, trovò che anche essa si intitola dei preti secolari: Constitutiones Congregationis Praesbiterorum Saccularium Doctrinae Christianae. Osservò pure in queste regole che i preti appartenenti a detta congregazione sono astretti ai tre voti semplici di obbedienza, castità e povertà, oltre il quarto, detto di stabilità, cioè di perseverare nell'ordine, dal quale non possono essere sciolti che dal romano pontefice o dal capitolo generale o definitorio.

Ma avendo considerato che questi stessi voti erano pure emessi dai preti della Missione, e che in quel caso riflettente don Cesare Villavecchia la Camera aveva opinato che, poichè malgrado l'emissione di quei voti si lasciava ai membri di quella congregazione e la libera amministrazione dei loro beni e la facoltà di succedere e di testare, doveva anche lasciarsi quella di godere tutti i diritti politici, ha creduto l'uffizio VII di potere ragguagliare a quello l'abate Niel e di proporre anche in questo caso la convalidazione della sua elezione a deputato del collegio di Puget-Theniers.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'uffizio, che sono per l'approvazione dell'elezione del collegio di Puget-Theniers in capo del sacerdote Desiderato Niel.

VALLAURI. Domando la parola.

Se nella presente quistione io non dovessi secondare che il mio desiderio, certo è che non dubiterei punto di dare il mio voto per convalidare l'elezione fatta dal collegio di Puget-Theniers. Imperocchè io mi terrei onorato di avere a collega un uomo che fa professione di vita religiosa, conosciuto per i suoi lavori letterari e benemerito dell'educazione della gioventù.

Ma a questo mio desiderio si oppone il disposto dell'articolo 4 dello Statuto. Io credo perciò di dovere votare contro alle conclusioni dell'onorevole relatore, e di sciogliere eziandio alcuni argomenti che egli recava per confortare le conclusioni del VII uffizio.

Se ben mi ricordo del ragionamento dell'onorevole Monticelli, egli si è appoggiato prima ai documenti presentati dal signor Niel, coi quali mira 'a provare che questi gode dei diritti civili e politici; in secondo luogo ha pigliato a dimostrare la rassomiglianza che passa tra la congregazione dei preti della Dottrina Cristiana e quella dei signori della Missione, ed ha conchiuso che, essendo stata pel 1849 approvata l'elezione del signor Villavecchia della Missione, poteva egualmente essere convalidata quella del signor Niel, prete della congregazione della Dottrina Cristiana.

A me pare primieramente che i documenti recati in mezzo dall'onorevole relatore non bastino a provare che il signor Niel possa essere annoverato tra i deputati; quindi io trovo una grande differenza tra l'istituto dei signori della Missione e quello dei dottrinari. E se la